

SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA

| DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N. 5 HZ DEL -8 AGO 2017 |
|--|
| |
| STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Affari Generali e Legali |
| Dott.ssa Maria Teresa Garau Cocce To Torent Tole |
| |
| OGGETTO: Art. 25 C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001 - Tribunale di Cagliari Seconda Sezione Penale - procedimento n. 4858/2014 R.G., R.G.N.R. 2770/2009 - sentenza n. 2811/2015 - Rimborso spese legali al Dott. XX3. |
| |
| Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio. Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Irene Diana II Responsabile del Servizio: Dott.ssa Maria Teresa Garau |
| The special series of the seri |
| La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii. |
| Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Carbonia dal 8 AGO 2017 al 23 AGO 2017 |
| Servizio Affari Generali e Legali Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali D.ssa Maria Teresa Garau |



Il Responsabile della S.C. Affari Generali e Legali

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della Dott.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia;

VISTO il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTO l'art. 25 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001;

VISTO il regolamento aziendale per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti, approvato con Deliberazione della A.S.L. n. 7 di Carbonia n. 674/C del 06/05/2016;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che che i Dott.ri XX1, XX2 e XX3, ex dipendenti della cessata A.S.L. n. 7 di Carbonia in qualità di Dirigenti Medici, sono stati sottoposti, unitamente ad altri imputati, a procedimento penale n. 13447/13 r.n.r. - n. 1402/2015 reg. G.I.P. in relazione a fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;

RITENUTO che nel caso di specie ricorrano gli estremi di cui all'art. 25 del C.C.N.L. di categoria e dell'art. 8 del regolamento aziendale per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti;

ATTESO che il procedimento giudiziario di cui trattasi è stato definito con sentenza n. 2811 del 28/07/2015 depositata il 26/10/2015 (passata in giudicato per quel che riguarda la posizione dei tre Medici sopra indicati) la quale ha disposto l'assoluzione di tutti gli imputati con la formula "perché il fatto non sussiste":

RICHIAMATO integralmente il contenuto della Deliberazione n. 1753/C del 30/12/2016, adottata dal Commissario Straordinario della A.S.L. n. 7 di Carbonia, con la quale è stato disposto, in parziale accoglimento della relativa istanza, il rimborso in favore dei Dott.ri XX1 e XX2 delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale di cui trattasi;

CONSIDERATO che nel citato atto deliberativo si dava atto di non poter al momento procedere al rimborso delle spese legali in favore del Dott. XX3 in quanto il richiedente non aveva trasmesso all'Azienda le fatture debitamente quietanzate dal suo difensore di fiducia e che in ogni caso, al verificarsi di tale condizione, il rimborso avrebbe potuto essere effettuato non per l'intera somma richiesta (in quanto calcolata in applicazione dei valori tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 oltre la misura massima) ma, in conformità a quanto liquidato agli altri due Medici, soltanto nei limiti dei valori minimi tabellari di cui al vigente D.M., con l'aumento del 40% ex art. 12 comma 1, tenuta in debita considerazione la complessità della vicenda e dell'istruttoria processuale emergente dalla lettura della sentenza, per un importo pari ad € 3.493,13;

ACQUISITA in sede aziendale la nota integrativa PG/2017/189773, con la quale il Dott. XX3 ha trasmesso all'Azienda n. 3 fatture quietanzate dal proprio difensore di fiducia, per un importo complessivo pari ad € 12.646.40:

VERIFICATA l'insussistenza di qualsiasi conflitto di interesse;

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover procedere, in parziale accoglimento della relativa istanza, al rimborso delle spese legali in favore del Dott. XX3 nei limiti di cui sopra, per un importo pari ad € 3.493,13;

ATTESTATO che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015:

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

con la quale:

- 1) liquidare in favore del Dott. XX3, in parziale accoglimento dell'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale n. 13447/13 r.n.r. n. 1402/2015 reg. G.I.P., concluso con sentenza n. 2811 del 28/07/2015, depositata il 26/10/2015 (passata in giudicato per quel che riguarda la posizione del richiedente), l'importo di € 3.493,13;
- 2) imputare l'importo complessivo di € 3.493,13 derivante dal presente atto, sul codice A202040215 "Altri fondi" del vigente piano dei conti aziendale, sul centro di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali, sulla sub-autorizzazione BS07_AFFGEN, anno 2017, n. 1, sub 6;
- 3) attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015;
- 4) demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Responsabile della S.C. Affari Generali e Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

- 1) di liquidare in favore del Dott. XX3, in parziale accoglimento dell'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale n. 13447/13 r.n.r. n. 1402/2015 reg. G.I.P., concluso con sentenza n. 2811 del 28/07/2015, depositata il 26/10/2015 (passata in giudicato per quel che riguarda la posizione del richiedente), l'importo di € 3.493,13;
- 2) di imputare l'importo complessivo di € 3.493,13 derivante dal presente atto, sul codice A202040215 " Altri fondi" del vigente piano dei conti aziendale, sul centro di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali, sulla sub-autorizzazione BS07_AFFGEN, anno 2017, n. 1, sub 6;
- 3) di attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015:
- 4) di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA

D.ssa Maria Maddalena Giua